

BOZZE DI STAMPA

9 ottobre 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali (1476)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforme anche digitali» aggiungere le seguenti: «, purché non si tratti di lavoratori titolari di partita IVA».

1.2

TIRABOSCHI, FLORIS, TOFFANIN, PAROLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo, in attesa che si costituiscano associazioni sindacali rappresentative degli stessi lavoratori."».

1.3

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia di riscatti»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*«2-bis. All'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,".*

2-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo."».

1.4

RICHETTI

Al comma 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 47-bis.»:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;

2) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;

b) al capoverso «Art. 47-ter», *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

1.6

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 47-bis.», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;

b) *al capoverso «Art. 47-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;

c) *al capoverso «Art. 47-ter.», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.7

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;

b) *al capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;

c) *al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.5

FLORIS, TOFFANIN, PAROLI, TIRABOSCHI

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Capo V-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo «47-bis»:*

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;*

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato anche progressivamente in base alla produttività dei lavoratori purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano le consegne proposte. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;

b) *articolo «47-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.8

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.».

1.9

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

3-bis. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono tenuti a dotare i lavoratori di cui al comma 1 di dispositivi di protezione individuale, ad assicurare trasparenza sulla loro valutazione e sui loro guadagni ed a prevedere corsi periodici di sicurezza stradale.

3-ter. Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse ma non limitate a quelle esposte nel presente Capo, non costituiscono indici di subordinazione.»;

b) *al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, o copertura equivalente»;*

c) *al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative» con le seguenti: «rapportata alle ore di effettiva attività».*

1.10

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.».

1.11

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 3, sopprimere le parole: «purché in misura non prevalente».

1.12

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-ter.», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile».

1.0.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI,
Pietro PISANI, NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione procedure di rilascio nullaosta al lavoro stagionale agricolo)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione presso il quale siano presentate".

2. All'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "comunichi al datore di lavoro," sono inserite le seguenti: "o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: "regolarmente soggiornante in Italia, presenta", sono aggiunte le seguenti: ", anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

b) all'articolo 30-bis, comma 8, le parole: "dalla Direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti: "dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro";

c) all'articolo 30-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Qualora l'istanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni

di cui al precedente comma 8 di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro";

d) al comma 9, dopo le parole: "invita il datore di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.0.2

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)

1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, in base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni accertati dovuti a calamità naturali o ad eventi naturali improvvisi, nonché ai quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».

1.0.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI,
Pietro PISANI, NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

c) al comma 14, la lettera *b)* è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».

1.0.6

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera *a)*, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "delle strutture ricettive", inserire le seguenti: "e delle imprese turistiche"».

1.0.3

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera *a*), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la parola: "otto", è sostituita con la seguente: "quindici"».

1.0.4

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

b) la lettera *b*) è soppressa».

1.0.5

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO,
MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*

1. Al comma 19, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "tramite qualsiasi sportello postale", sono aggiunte le seguenti: "o bancario"».

Art. 2

2.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 7, dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

"7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL sono riconosciuti i contributi figurativi"».

2.0.1

PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure finalizzate al sostegno dell'attività libero-professionale e all'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socioassistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509"».

2.0.2

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509"».

Art. 3

3.0.1

BALBONI, BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ, CIRIANI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di una o più condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo"».

3.0.300 (già 15.0.1)

GASPARRI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI,

SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive a pene la cui esecuzione è in corso, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3."».

3.0.2

BALBONI, BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ, CIRIANI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale"».

3.0.301 (già 15.0.2)

GASPARRI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI,
BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,
CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE
SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI,
GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI,
Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANUCCI, PAROLI,
PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI,

SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo, le parole da: "e per quelli previsti" fino a: "dallo stesso articolo" sono sostituite con le seguenti: "e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."».

3.0.4

BALBONI, BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ, CIRIANI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, comma 3, dopo le parole: "previste dallo stesso articolo" aggiungere le seguenti: "e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,"».

3.0.3

CALDEROLI, NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto.";

b) al comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di sanzioni in tema di reddito di cittadinanza».

3.0.5

BALBONI, BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ, CIRIANI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, comma 5, le parole: "È disposta la decadenza", sono sostituite dalle seguenti: "È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito"».

3.0.6

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di incentivi per l'impresa e per il lavoratore)

1. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68";

b) al secondo periodo, le parole: "della predetta legge n. 145 del 2018" sono sostituite dalle seguenti: "delle predette leggi n. 145 del 2018 e n. 68 del 1999"».

Art. 4

4.1

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «destinate esclusivamente alla stabilizzazione del personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato».

4.2

PARENTE

Dopo comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ANPAL Servizi S.p.A. avvia le stabilizzazioni del personale precario già impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato e di colla-

borazione in forze al 28 gennaio 2019, ivi compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato scaduto dal mese di luglio 2018».

4.3

LAFORGIA, DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad avviare le procedure per la stabilizzazione del personale precario già impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione in forza al 28 gennaio 2019. In tale bacino sono compresi i lavoratori i cui contratti a tempo determinato sono scaduti dal mese di luglio 2018 e che non sono stati stabilizzati perché non era in vigore il regime transitorio di cui al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»

Art. 5

5.1

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.-" e s.m.i, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.2

DE PETRIS, NUGNES, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego" e s.m.i, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.1

ROMANO, MATRISCIANO, NOCERINO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, ANASTASI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 150 unità per l'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

Funzioni centrali relativo al triennio 2021-2024 è integrato, a decorrere dall'anno 2021, di euro 6.387.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.387.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.0.4

DE PETRIS, NUGNES, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

"2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio tecnico non evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o mag-

giori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al quarto periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quinto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto."»

e, alla rubrica dell'articolo 5, aggiungere in fine: «e di gestione dell'INPGI».

5.0.2

PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di tutela della posizione previdenziale dei lavoratori iscritti all'INPGI)

1. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e fino alla scadenza del medesimo termine è sospesa, con riferimento alla sola gestione dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

b) il sesto periodo è soppresso».

5.0.3

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI))

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sino alla scadenza del termine di cui al precedente periodo è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

b) al quarto periodo, la parola: «terzo» è sostituita con la seguente: «quarto»;

c) al quinto periodo, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

d) l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 6

6.1

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI, LA MURA, DE LUCIA, VACCARO, DI MICCO, GAUDIANO, CIOFFI, MORONESE, PRESUTTO, CASTELLONE, RICCIARDI, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "amministrazioni pubbliche che già utilizzavano", sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici" e le parole: "ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici", sono sostituite dalle seguenti: "ubicate nella mede-

sima provincia o in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non utilizzatrici"».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

SANTILLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),

premesso che:

l'articolo 6 del decreto in esame reca misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU;

considerato che:

in Campania sono 2600 i lavoratori impegnati nei progetti di pubblica utilità (APU) tra lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito e lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;

la retribuzione di questi lavoratori precari è di 580 euro al mese per dodici mesi all'anno,

impegna il Governo:

a porre in essere apposite misure in favore dei lavoratori APU in particolare valutando l'opportunità di prevedere:

a) il finanziamento fino al 31 dicembre 2020 delle attività in corso di svolgimento nella regione Campania e previste dalle convenzioni di cui all'articolo 26 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, allo scopo di garantire la continuazione dei citati progetti di pubblica utilità;

b) la possibilità per le amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, le imprese private, residenti nella regione Campania che stabilizzano con contratto a tempo determinato o indeterminato i lavoratori impegnati nei progetti di pubblica utilità in essere al 31 dicembre 2019, di usufruire di un

finanziamento, cumulabile con gli incentivi già esistenti, di pari entità all'annualità prevista per i lavoratori APU.

EMENDAMENTI

6.0.1

SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in favore dei lavoratori APU della Campania)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Allo scopo di garantire la continuazione dei progetti di pubblica utilità nei quali sono impegnati lavoratori *ex* percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel territorio del comune ove siano residenti, è riconosciuto un contributo per le attività in corso di svolgimento nella regione Campania e previste dalle convenzioni di cui all'articolo 26 comma 2 del presente decreto legislativo.

12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 12-bis e di riparto delle risorse tra i soggetti interessati."

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.2

SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la stabilizzazione dei lavoratori APU della Campania)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. Le amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, le imprese private, residenti nella regione Campania che stabilizzano con contratto a tempo determinato o indeterminato i lavoratori impegnati nei progetti di pubblica utilità in essere al 31 dicembre 2019, nei quali sono impegnati lavoratori *ex* percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti, possono usufruire di un finanziamento, cumulabile con gli incentivi già esistenti, di pari entità all'annualità prevista per i lavoratori APU.

14-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di lavoratori APU da stabilizzare, nonché le modalità di concessione e di calcolo dei finanziamenti di cui al comma 14-*bis* e di riparto delle risorse tra i soggetti interessati".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.3

RICCIARDI, NOCERINO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, ANASTASI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

"362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria";

b) dopo il comma 362 è inserito il seguente:

"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di scadenza delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020"».

6.0.5

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga validità delle graduatorie)

1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

b) alla lettera b) le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

c) alla lettera c) le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020"».

6.0.4

BRIZIARELLI, NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Graduatorie di concorsi di accesso al pubblico impiego)

1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020"».

6.0.6

TOFFANIN, FLORIS, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "30 settembre 2019", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2020"».

6.0.7

DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n° 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "30 settembre 2019", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2020"».

6.0.8

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Presso le Regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018."».

Art. 7

7.1

NOCERINO, DRAGO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, ANASTASI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «da individuarsi con decreto», aggiungere le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

7.2

NOCERINO, DRAGO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, ANASTASI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia presentata dopo il 31 agosto

2019, e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, viene applicata la disciplina precedente.».

Art. 8

8.2 (già 8.0.4)

TOFFANIN, FLORIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili*) - 1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da erogazioni liberali da parte di persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 100.000 euro annue da parte di persone fisiche e titolari di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono deducibili per il 50 per cento nell'esercizio successivo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),

premesso che:

il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede rilevanti misure in materia di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, intervenendo sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, norma fondamentale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

l'articolo 1 del predetto decreto fissa quale presupposto per la concreta applicazione di tali norme la definizione di «linee guida» in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

tali indicazioni rappresentano un riferimento concettuale e operativo essenziale per i servizi per l'impiego, per le regioni e per le stesse persone con disabilità;

al momento tali «Linee guida» non sono state ancora emanate,

impegna il Governo:

a emanare tempestivamente le citate «Linee guida».

G8.101

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),

premesso che:

il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede rilevanti misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, intervenendo anche sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, norma fondamentale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, modificando l'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, interviene sullo strategico aspetto della conoscenza e della raccolta dei dati in materia di inclusione lavorativa indispensabili alla predisposizione di adeguate politiche attive;

l'articolo 8 del suddetto decreto legislativo prevede in tal senso: «Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati»;

al momento non risulta attivato alcun processo relativo alla costituzione di tale «Banca dati del collocamento mirato»,

impegna il Governo:

ad attivare tempestivamente tutte le procedure necessarie per la costituzione e il funzionamento della predetta «Banca dati del collocamento mirato».

EMENDAMENTI

8.0.1

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "26.600 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

3. Gli articoli 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.0.2

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

8.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto."».

Art. 9

9.1

RIPAMONTI, NISINI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 2, sostituire il capoverso «282-bis» con il seguente:

«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

ANASTASI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» (A.S. 1476),

premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;

in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e dell'area di crisi complessa di Isernia,

considerato che:

presso la 10^a Commissione permanente del Senato è in corso di svolgimento l'Affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, nel corso del quale sono già emersi diversi elementi di criticità e alcuni importanti indirizzi di modifica della disciplina vigente in materia,

impegna il Governo:

nelle more di un riordino dell'iter processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, a prevedere modifiche procedurali che consentano di:

a) semplificare l'istruttoria e la valutazione delle domande, al fine di

velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

b) ridurre sensibilmente i tempi di elaborazione e approvazione del Programma di adozione dei PRRI e concludere l'istruttoria in tempi congrui e certi;

c) includere, tra le tipologie di spese ammissibili nei progetti, quelle finalizzate alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi nei mercati internazionali e alla realizzazione di percorsi di formazione dei lavoratori coerenti con l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane, nonché le spese connesse all'innovazione di prodotto;

d) diminuire il limite minimo del valore dei progetti da finanziare - attualmente previsto dalla legislazione vigente, pari a 1,5 milioni di euro - e prevedere un ulteriore abbassamento della soglia minima negli accordi di programma;

e) consentire la partecipazione di imprese in forma di associazione temporanea d'impresa (ATI) e di associazione temporanea di scopo (ATS), nonché la partecipazione di società di persone;

ad individuare meccanismi automatici che assicurino l'utilizzo delle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione o riconversione industriale e produttiva, verificando periodicamente la quantificazione dei bisogni e lo stanziamento delle risorse, al fine di impedire l'insorgere di situazioni emergenziali;

ad estendere le misure finalizzate a prevenire le situazioni di crisi aziendali e a contribuire all'individuazione e alla condivisione di indicatori e di strumenti di tipo organizzativo e finanziario, che permettano un'analisi anticipatoria dei processi di trasformazione industriale delle imprese, in sinergia con le organizzazioni sindacali;

a porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liquidità in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di accesso al credito e l'effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di imposta per l'acquisto dei beni strumentali.

G9.101

ANASTASI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,

premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;

in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e dell'area di crisi complessa di Isernia,

considerato che:

la 10^a Commissione permanente, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare il sistema infrastrutturale regionale, in particolare nel sud delle Marche laddove vanno potenziati i collegamenti tra costiera e fascia appenninica, tenendo in considerazione le conseguenze sul territorio e sulle imprese dei recenti eventi sismici;

a valutare l'opportunità di istituire zone economiche speciali (ZES) e zone franche urbane (ZFU) nei contesti ricadenti nella succitata area di crisi industriale complessa;

a valutare, altresì, l'opportunità di porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liquidità in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di accesso al credito e l'effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di imposta per l'acquisto dei beni strumentali.

EMENDAMENTO

Art. 10

10.1

NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» con le seguenti: «area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto».

Conseguentemente:

- al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «1,5 milioni» e le parole: «l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «quanto ad 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»;

- sostituire la rubrica con la seguente: «(Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano)».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

CANGINI, MALLEGNI, BARBONI, BERARDI, CAUSIN, DAL MAS, FANTETTI, MASINI, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, DE POLI, BINETTI, SACCONI, PAPANICOLAOU, GIRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - ,

premesso che:

gli articoli 9 e 10 del decreto-legge in esame recano, rispettivamente, disposizioni in materia di stanziamento di ulteriori risorse alle regioni Sardegna e Sicilia per le aree di crisi complessa e disposizioni in materia di trattamenti di mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Isernia;

numerose sono le aree soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi industriale complessa o non complessa, esistenti sull'intero territorio nazionale, che vedono coinvolti migliaia di lavoratori;

sarebbe auspicabile e opportuno che alle interlocuzioni di progetti di riconversione e riqualificazione industriale intraprese dal Ministero, per assicurare tutele alle aziende in crisi, riguardanti vari settori, seguissero misure volte a dare soluzione definitiva alle aree di crisi attualmente in essere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un fondo rotativo per le aree di crisi industriale attualmente in essere e individuate dal medesimo Ministero, al fine di garantirne l'accesso per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali, con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sui cui territori insistono le aziende medesime.

EMENDAMENTI

10.0.1

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di ces-

sione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

10.0.302 (già 13.0.2)

ANASTASI, LANZI, PARAGONE, PUGLIA, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.2

CROATTI, ANASTASI, PUGLIA, PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aree di crisi del settore agroalimentare nelle Regioni colpite dal sisma del Centro-Italia)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore agroalimentare nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia, è riconosciuto un contributo per la realizzazione di recinzioni atte a contenere la fauna impiegata per la produzione di alimenti di qualità, allo stato brado o semibrado e per le coltivazioni di cereali, legumi, ortaggi e frutti per i mercati solidali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.».

10.0.3

VERDUCCI, LUCIDI, GRIMANI, ERRANI, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi relativi al sisma Centro Italia)

1. All'articolo 48, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: "entro il 15 ottobre 2019" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019" e sopprimere il seguente periodo: ", con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

10.0.300 (già 8.0.5)

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, si provvede mediante Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020».

10.0.301 (già 8.0.6)

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. Gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura del 60 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situazioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.

3. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al

2029, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

10.0.4

VERDUCCI, FERRARI, D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riqualficazione Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziati risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato "Mare-Monti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.5

CANGINI, MALLEGNI, BARBONI, BERARDI, CAUSIN, DAL MAS, FANTETTI, MASINI, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, DE POLI, BINETTI, SACCONI, PAPANICOLAOU, GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo rotativo di parte capitale, denominato "Fondo rotativo per le aree di crisi industriale", al fine di garantirne l'accesso alle imprese in crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

10.0.6

ORTIS, CAMPAGNA, CORRADO, RICCIARDI, ROMANO, DONNO, MANTERO, VANIN, NOCERINO, MATRISCIANO, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in favore delle Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa)

1. Le Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa sono autorizzate all'utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnati per il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.».

10.0.7

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10.000 per l'anno 2019 e ad euro 53.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 11

11.1

LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia ed incrementando l'offerta di lavoro, è aggiunto all'Elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 92 del 2012 lettera b), la seguente:

- Attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune e alla gestione delle piste da sci.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

MALLEGNI, GASPARRI, BARBONI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, LONARDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, DAL MAS, FANTETTI, GIRO, MASINI, PAPANHEU, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, DE POLI, BINETTI, SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera *a*) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*) definisce «aree pubbliche», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera *d*) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera *a*), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei,

se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed il loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata,

considerato che:

l'articolo 2 del D.P.R. del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del D.P.R. del 21 dicembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro-imprese, settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.

EMENDAMENTI

11.0.1

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per fronteggiare le crisi aziendali nel settore del turismo)

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 di-

cembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti de minimis".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».

11.0.3

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma

5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».

11.0.2

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d'imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma

5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti parole: «incluse il settore turistico».

11.0.4

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.5

TESTOR, SCHIFANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

11.0.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

11.0.8

TESTOR, SCHIFANI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Iva per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

11.0.6

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Iva per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti parole: «incluse il settore turistico».

11.0.9

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Iva per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».

11.0.10

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Svalutazione dei crediti commerciali)

All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

11.0.11

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».

11.0.12

TESTOR, SCHIFANI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1, dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

11.0.13

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicura-

tiva, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma *2-bis*. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma *2-bis* non concorre a formare il reddito dell'esercizio"».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti: «includere il settore turistico».

11.0.14

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese turistiche colpite da significativa riduzione dell'attività)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscono una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, ovvero di avvenimenti connessi alla situazione geopolitica, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, n. 94343. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.0.15

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti)

I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti: «incluse il settore turistico».

11.0.16

TESTOR, SCHIFANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

11.0.17

CENTINAIO, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

11.0.18

MATRISCIANO, ANASTASI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione dell'indennizzo per le aziende commerciali in crisi)

1. Al fine di sostenere le aziende commerciali in crisi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.19

LEZZI, DELL'OLIO, LOREFICE, ANASTASI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 è sostituito dal seguente:

"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'Inps, a seguito della verifica della disponibilità finanziaria"».

11.0.20

Assuntela MESSINA, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253 è sostituito dal seguente:

"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'Inps, a seguito della verifica della disponibilità finanziaria"».

Art. 12

12.1

LUCIDI, BOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Al personale della struttura di cui al comma 1 si applicano, a far data dalla cessazione dell'incarico e per i cinque anni successivi, le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

12.2

LUCIDI, ANASTASI, BOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento hanno diritto di partecipazione ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche"».

12.0.1

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione con-

trollata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 7, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Art. 13

13.1

MARTELLI, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

13.2

MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,» con le seguenti: «è integralmente destinata» e le parole: «al Fondo di cui all'articolo 27) comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale» con le seguenti: con le seguenti: «previa equipartizione dei fondi, esclusivamente: 1) all'attuazione delle misure di cui all'art. 19) comma 6 lettere a), b), c), d) del dlgs 30 del 2013; 2) alla costituzione di un fondo, presso il MISE, per il finanziamento diretto di progetti di nuova capacità generativa da fonti rinnovabili (escluse tutte le biomasse e le installazioni di tecnologie ancora allo stadio di sperimentazione) o di nuova capacità di stoccaggio di energia elettrica»

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2013, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 5» e, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo..

13.3

MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale», con le seguenti: «esclusivamente all'attuazione delle misure di cui all'articolo 19 comma 6 lettere a), b), c), d) del dlgs 30 del 2013».

Conseguentemente dopo le parole: «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone», *aggiungere infine:* «solo nel caso in cui gli impianti vengano chiusi e avviati a dismissione e non siano contemporaneamente sopravvenuti accordi tra privati in seguito ai quali non vi sia stata perdita occupazionale».

13.4

DE PETRIS, NUGNES, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «anche ai fini del rispetto», *aggiungere le seguenti:* «degli obiettivi di decarbonizzazione e»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «sostenere la transizione energetica», *aggiungere le seguenti:* «e la decarbonizzazione», *e dopo le parole:* «anche ai fini del rispetto», *aggiungere le seguenti:* «degli obiettivi di completa decarbonizzazione e»;

c) *di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente:* «(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese, per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista entro il 2025 la chiusura delle centrali a carbone e per la completa decarbonizzazione delle attività coinvolte)».

13.5

L'ABBATE, ANASTASI, BOTTO

Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse destinate al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone", ripartite tramite il decreto di cui al periodo precedente, possono essere utilizzate nelle aree in cui sono in corso processi di riconversione delle centrali a carbone per garantire il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali, dando priorità ad attività produttive volte alla valorizzazione del sistema produttivo territoriale, alla formazione e riqualificazione professionale, nonché allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori dell'economia circolare, della bioeconomia e delle energie rinnovabili».

13.6

MARTELLI, NUGNES

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sopprimere il comma 2.

13.7

L'ABBATE, ANASTASI, BOTTO

Al comma 2, capoverso «2», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone».

13.0.1

ANASTASI, LANZI, PARAGONE, PUGLIA, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite da "ridotte della metà.";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

c) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.";

d) al comma *a-bis*, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

e) al comma *a-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento".

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1, si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna».

Art. 14

14.1

LEZZI, ROMANO, PARAGONE, NATURALE, DELL'OLIO, LOREFICE, DONNO, GARRUTI, MININNO, Marco PELLEGRINI, QUARTO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Sopprimere l'articolo.

14.2

NUGNES

Sopprimere l'articolo.

14.200

RICCIARDI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «amministrazione straordinaria.» aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Le autorità preposte al controllo dell'attuazione del Piano Ambientale, entro 45 giorni dalle rispettive scadenze stabilite, attestano il rispetto dei termini prescritti dal suddetto Piano Ambientale e ne assicurano la pubblicità dei dati. Il mancato rispetto di una sola prescrizione stabilite dal Piano di cui al presente comma dà luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.».

14.3

GALLONE

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione dell'esclusione della responsabilità penale e amministrativa è condizionata dal rispetto da parte dei soggetti interessati delle singole scadenze contenute nel cronoprogramma e delle prescrizioni previste nel piano ambientale, ovvero al caso in cui la singola condotta illecita sia conseguenza del mancato rispetto della relativa scadenza fissata nel piano per la realizzazione dell'opera e/o azione che avrebbe evitato l'illecito o il danno ambientale.».

14.4

DE PETRIS, NUGNES, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «e della sicurezza dei lavoratori», aggiungere le seguenti: «nonché della popolazione residente nelle zone limitrofe all'impianto.».

14.5

ANASTASI, PUGLIA, VACCARO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della sicurezza dei lavoratori», aggiungere, in fine, le seguenti: «e della popolazione».

14.6

MININNO, ROMANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In deroga alla disciplina di cui al comma 2, le imprese creditrici verso l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., ammesse al passivo della procedura concorsuale in via chirografaria, possono anticipare l'emissione della nota di variazione dell'imposta sul valore aggiunto".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

14.0.1

LEZZI, ROMANO, PARAGONE, NATURALE, DELL'OLIO, LOREFICE, DONNO, GARRUTI, MININNO, Marco PELLEGRINI, QUARTO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Accordo di programma per Taranto)

1. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell'area a caldo, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è incaricato di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità, anche in virtù del contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

2. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui primo comma, è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e *AM InvestCo Italy* S.R.L. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti di *AM InvestCo Italy* S.R.L. e Ilva Spa in amministrazione straordinaria alla data del 3 settembre 2019.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2019 ed euro 300 milioni per ogni anno dal 2021 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione.».

14.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28/10 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3-*ter.*";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale";

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*v-nonies*) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti."

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

14.0.3

MORONESE, FERRAZZI, COMINCINI, NUGNES, L'ABBATE, QUARTO, LA MURA, ORTOLANI, MANTERO, FLORIDIA, PAVANELLI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessazione qualifica di rifiuto)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

"*a*) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici".

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".

3. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma *3-bis*, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma *3-ter*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma *3-ter*, e le trasmette all'Autorità competente. L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma *3-quater* non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma *3-quater*.

3-sexies. Con cadenza annuale, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma *3-ter*, e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis*, si intende assolta con la sola comunicazione al registro".

4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies* secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché coloro che svolgono attività di recupero

in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-*bis*, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.

9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

14.0.5 (testo corretto)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-*ter*. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

- b)* esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c)* la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d)* l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:

- a)* individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b)* processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c)* criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d)* requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e)* requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* ad *e)*, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto.

6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-*bis* lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6

novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, *Best Available Techniques* (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

9. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni".

2. Alla parte IV, Allegato D, punto 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole*: "17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" *sono sostituite dalle seguenti*: "17 05 04 terra, rocce o materiale litoide diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ad eccezione del materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento";

b) *le parole*: "17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05" *sono sostituite dalle seguenti*: "17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 ad eccezione del mate-

riale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento".».

14.0.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:

- a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione Europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, regioni, province autonome e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto.

6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-*bis* lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, *Best Available Techniques* (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti;

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

9. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni"».

14.0.7

GALLONE, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L'articolo 184-ter. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate

dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

14.0.9

GALLONE, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'art. 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il con-

seguinte adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni"».

Art. 15

15.2

FERRARI, ANASTASI, BINI, BOTTO, CROATTI, DESSÌ, LANZI, PARAGONE, ROSSOMANDO, VACCARO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

02. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposizioni della lettera *d*), comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 34 del 2009.

03. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Conseguentemente, alla Rubrica, premettere le seguenti parole: «(Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 *e*)».

15.3

PEROSINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

15.4

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI, TESTOR, SERAFINI, PAROLI, BATTISTONI, PEROSINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».

15.5

SALVINI, ROMEO, CENTINAIO, BORGONZONI, CANDIANI, STEFANI, CALDEROLI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

15.6

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

15.7

DE BERTOLDI, RAUTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

15.8

GRIMANI, BONIFAZI, GARAVINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

15.9

LANIECE, BRESSA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».

15.10

STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».

15.11

TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».

15.1

SAVIANE, RIPAMONTI, NISINI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

15.12

ROMAGNOLI, LUCIDI, CAMPAGNA, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «e del credito certificato del» con le seguenti: «ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al»;*

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *al quarto periodo sopprimere le seguenti parole: «e fiscali»;*

d) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) al comma *1-quinquies*, primo periodo, dopo le parole: »entrata in vigore,« sono inserite le seguenti: »ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma *1-bis*,».

15.13

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera c) alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:
«L'accesso al Fondo salva-opere è consentito anche alle aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto-legge e a seguito di richiesta di rateizzazione, si trovano in regola nei pagamenti rateali.».

15.14

GARRUTI, MATRISCIANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.".

1-ter. In fase di prima applicazione del comma *1-bis*, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.».

15.15

LUCIDI, ANASTASI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*I-bis*. All'articolo 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*I-bis*. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni del Centro Italia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 11. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi dell'articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al termine della durata del medesimo.";

b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di agevolazioni per le microimprese e le piccole e medie imprese"».

Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 47 del», con la seguente: «al».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - ,

premesso che:

da molto tempo, le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall'invasione della Cimice Asiatica (*Halyomorpha Halys*);

la sua proliferazione sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole, compromettendo una rilevante percentuale di raccolti della frutta, in particolare di pere, mele e kiwi, oltre a pesche, albicocche e alberi di ciliegio, che la cimice deforma con le sue punture rendendole invendibili;

la frutta che si salva viene immessa sul mercato ad un prezzo più alto;

questi insetti provenienti dalla Cina, attirati dal caldo torrido delle ultime settimane, avrebbero già prodotto 250 milioni di euro di danni, tra raccolti compromessi e posti di lavoro persi;

in Emilia Romagna, ed in particolare nella zona della provincia di Bologna e nel Ferrarese, l'invasione della cimice, sta creando enormi disagi a tutto il comparto ortofrutticolo con centinaia di aziende in crisi. I maggiori danni sono stati riscontrati sulle pere e sugli alberi da frutto, ma anche sulla soia e hanno interessato sia aziende che orti privati;

si apprende da fonti giornalistiche che il prossimo 10 ottobre dovrebbe essere approvato «il piano nazionale contro la cimice asiatica» e che nella prossima legge di bilancio sarà istituito un fondo non solamente per l'indennizzo degli agricoltori colpiti ma anche per l'acquisto di difese meccaniche contro la cimice e la ricerca,

impegna il Governo:

in attesa dell'approvazione definitiva del «Piano nazionale contro la cimice asiatica, a valutare la possibilità, nel più breve tempo possibile, di fornire un concreto sostegno finanziario alle aziende del comparto messo in serio rischio dall'avanzare del parassita;

ad intervenire attraverso aiuti economico-normativo a sostegno della ricerca e della sperimentazione.

G15.101

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO,

CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),

premesso che:

la *Xylella fastidiosa* è un patogeno da quarantena inserito nella lista dell'EPPO (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro; successivamente, infezioni di *Xylella fastidiosa* e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;

la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche

e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può comprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato;

attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla *Xylella* si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla *Xylella* che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.

EMENDAMENTI

15.0.3

BARBONI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

15.0.4

BARBONI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI,

SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Restano esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche per il conseguimento delle abilitazioni alla guida effettuate nei periodi di imposta fino a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelle finalizzate al conseguimento delle altre categorie di patenti di guida per i veicoli di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

15.0.5

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO,
BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI,
BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE,
CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO,
FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO,
GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA,
MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,
RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA,
SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n.190 del 2014.».

15.0.6

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite: con le seguenti: "15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di

tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite Indenni', nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

l-ter. Il progetto di cui al comma 1-*bis* ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino alla fine, sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

15.0.20

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della pre-

sente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

15.0.8

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione della denuncia aziendale)

1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.

3. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge».

15.0.9

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro"».

15.0.10

LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

15.0.11

ANASTASI, LANZI, PARAGONE, PUGLIA, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. Al comma 3.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione", sono sostituite dalle seguenti: "utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione".

2. Al comma 1-*octies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione", sono sostituite dalle seguenti: "utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione".

3. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*ter*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il credito di imposta acquisito con la cessione del credito è utilizzabile a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto al beneficiario della detrazione.";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*quater*. Il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e ha concesso lo sconto sul corrispettivo pari all'ammontare della detrazione spettante al soggetto avente diritto, nonché il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui al comma 3-*ter* e che ha acquistato il credito derivante dalla detrazione ai sensi del medesimo comma possono richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, da effettuare entro tre mesi dalla presentazione di apposita istanza, di un importo pari all'ammontare complessivo del credito d'imposta non utilizzato in compensazione nell'anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma".

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.0.12

CROATTI, PUGLIA, PARAGONE, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica)

1. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

"3.1-bis. È istituita all'interno del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo".

2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1° gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».

15.0.13

CENTINAIO, RUFA, RIPAMONTI, NISINI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG, è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT). ", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L'AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG».

15.0.14

LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

3. L'AIG fornisce al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».

15.0.15

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG, è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L'AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».

15.0.16

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG, è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L'AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».

15.0.17

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG, è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L'AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».

15.0.18

VERDUCCI, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (di seguito AIG) è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)", sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT)" sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

3. L'AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».

15.0.19

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG, è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L'AIG fornisce al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».

15.0.21

MALLEGNI, GASPARRI, BARBONI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, LONARDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, DAL MAS, FANTETTI, GIRO, MASINI, PAPANHEU, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, DE POLI, BINETTI, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta la seguente:

"tt-ter) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti."*».*

15.0.22

CARBONE, GALLONE, TOFFANIN, DE SIANO, CESARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate"*».*

15.0.23

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnuovo Bariano e Melara.»
